

Gennaio 2020

Svizzera: La fine delle azioni al portatore. Quali conseguenze?

1. Introduzione
2. L'abolizione *de facto* delle azioni al portatore
3. L'implementazione del quadro sanzionatorio
4. Conclusioni

1. Introduzione

Il 1° novembre 2019 è entrata in vigore una nuova regolamentazione in tema di azioni al portatore, volta a trasporre nel diritto elvetico le raccomandazioni del Global Forum, così come del GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di denaro), sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali.

Le nuove e più stringenti regole introdotte nel Codice delle Obbligazioni e nel Codice penale svizzeri sono volte all'identificazione dei titolari effettivi delle partecipazioni societarie, disponendo che le società (ad eccezione di quelle con titoli quotati in borsa) possano emettere esclusivamente azioni nominative e che le azioni al portatore in circolazione debbano essere convertite entro 18 mesi.

Dopo un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della legge in oggetto, le azioni non annunciate verranno annullate.

Le novità introdotte interessano circa 57'000 imprese operanti in Svizzera.

2. L'abolizione *de facto* delle azioni al portatore

In accordo con gli standard internazionalmente condivisi, secondo la recente legge federale approvata il 21 giugno 2019 di principio non è più possibile costituire società con azioni al portatore.

Un regime di eccezione è concesso solo alle società con titoli di partecipazione quotati in borsa ovvero se le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili, depositati in Svizzera presso un ente di custodia esterno.

Le società hanno tempo fino al 30 aprile 2021 per trasformare le proprie azioni al portatore già esistenti in azioni nominative. Con la conversione, esse mantengono il loro valore nominale, la loro quota di liberazione e le loro caratteristiche relative al diritto di voto e ai diritti patrimoniali.

Alla data del 1° maggio 2021 le azioni al portatore rimaste ancora in circolazione saranno per legge convertite in azioni nominative.

Il Consiglio di amministrazione della rispettiva società annoterà nel libro delle azioni se ve ne siano alcune per cui non sia avvenuto l'annuncio, conformemente all'art. 697 del Codice delle Obbligazioni, e che i diritti connessi non possono per conseguenza essere esercitati. In parallelo, fintanto che lo statuto della società non venga opportunamente adeguato, il Registro di Commercio respingerà le richieste di iscrizione di ogni altra modifica statutaria.

A tutela delle procedure previste, è stato introdotto un sistema sanzionatorio nei casi di violazione dell'obbligo di annunciare gli aventi economicamente diritto da parte degli azionisti, così come per la violazione da parte delle società del loro obbligo di tenere gli elenchi degli azionisti e degli aventi economicamente diritto.

3. L'implementazione del quadro sanzionatorio

I soci della società, che non comunicano le generalità degli aventi economicamente diritto alle azioni o quote sociali, nonché loro modifiche, così come i consiglieri d'amministrazione e i gerenti che non tengono correttamente gli elenchi richiesti per legge (quali, ad esempio, il libro delle azioni, rispettivamente il libro delle quote, o l'elenco degli aventi economicamente diritto), sono puniti con una multa (fino a CHF 10'000). Il giudice potrà inoltre adottare delle misure anche nei confronti della società per lacune organizzative.

Gli azionisti che non avranno ottemperato ai loro obblighi di annuncio entro il 30 aprile 2021 non potranno più effettuare questo annuncio direttamente alla società.

Essi dovranno in seguito rivolgersi, entro il 31 ottobre 2024, a un Tribunale per domandare l'iscrizione delle loro partecipazioni nel libro delle azioni della società, avendo l'onere di provare di essere l'azionista (e la sola presentazione del certificato azionario non sarà sufficiente), con spese giudiziarie integralmente a carico dell'azionista.

Qualora anche quest'ultimo termine scadesse infruttuoso, le azioni saranno automaticamente annullate il 1° novembre 2024 (con consequenziale perdita definitiva di tutti i diritti connessi con le azioni) e le stesse verranno sostituite da azioni proprie della società, di cui quest'ultima potrà disporre liberamente (con la possibilità di venderle o di ridurre il capitale sociale).

Nel caso in cui l'annullamento delle azioni non sia imputabile a colpa dell'azionista (regime vieppiù eccezionale), quest'ultimo potrà richiedere un'indennità alla società medesima nel termine dei successivi dieci anni.

Infine, la nuova legislazione prescrive agli enti giuridici con sede principale all'estero, ma con amministrazione effettiva in Svizzera, di tenere un elenco dei loro titolari (in questo caso, però, l'elenco deve menzionare coloro che legittimamente sono i titolari legali delle azioni, e non i beneficiari effettivi ultimi).

4. Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, si raccomanda di procedere alla trasformazione delle azioni al portatore in azioni nominative mediante modifica statutaria in occasione di una prossima assemblea generale o di convocarla specificamente per procedere ai dovuti cambiamenti.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento

I contenuti del presente documento non possono essere intesi come espressione di un parere, ma hanno carattere esclusivamente informativo e di aggiornamento. Il lettore che desidera utilizzare le suddette informazioni è tenuto a consultare un professionista al fine di assicurare l'adempimento delle obbligazioni legali e tributarie previste dalla normativa del proprio paese di residenza. **Steimle & Partners Consulting Sagl** declina qualsiasi responsabilità per ogni eventuale danno diretto, indiretto, incidentale e consequenziale a un'azione o omissione legata all'uso, proprio o improprio delle informazioni contenute nel presente documento. Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento degli argomenti sopra trattati.